

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del giorno 03.02.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20047/07 R.G. Lavoro, promossa

da

T.F., elett.te dom.ta in Foggia alla via (...) presso lo studio dell'Avv. G.D.N. che la rapp.ta e difesa come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

P.G., nella qualità di titolare della ditta P.T.T., elett.te dom.to in Foggia al viale (...) presso lo studio dell'Avv. P.T. che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31.05.2007 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, titolare della ditta "P.T.T.", dal 04.03.2003 al 13.05.2006; di essere stata assunta il 08.04.2003 dopo un mese di prova; di essere stata inquadrata come commessa di 4° livello; di aver svolto abitualmente lavoro straordinario, di aver lavorato anche durante le festività, di non aver goduto di ferie e permessi; di aver percepito una retribuzione inferiore a quella indicata in busta paga e segnatamente: Euro 500,00 nel mese di marzo 2003, Euro 541,66 da aprile 2003 a luglio 2003, Euro 563,33 da agosto 2003 a dicembre 2003, Euro 585,00 da gennaio 2004 ad ottobre 2005, Euro 606,66 da novembre 2005 al febbraio 2006; di aver ricevuto Euro 3.509,36 a titolo di TFR; di restare pertanto creditrice, in forza del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio del 02.07.2004 e dell'art. 36 Cost., della complessiva somma di Euro 44.441,36, comprensiva di differenze per mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto. Chiedeva condannarsi parte resistente al pagamento della somma predetta, aumentata di accessori, con vittoria delle spese processuali.

Integrato il contraddittorio, parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'assenza di allegazione in ordine all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente, come pure in ordine al lavoro festivo. Eccepiva comunque che la ricorrente non aveva mai svolto lavoro straordinario, aveva fruito regolarmente di ferie e permessi, aveva regolarmente percepito la retribuzione contrattualmente prevista, comprensiva di mensilità aggiuntive, come da prospetti paga sottoscritti per quietanza. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.

Espletate le prove orali e disposta CTU contabile, all'udienza del 03.02.2014, previa discussione, il Tribunale decideva come da separato dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente respinte le domande aventi ad oggetto il pagamento della retribuzione per il lavoro straordinarie asseritamente svolto, per permessi e ferie asseritamente non goduti.

Sul punto, il ricorso introduttivo del giudizio presenta un radicale difetto allegativo, non essendo stati neppure: approssimativamente indicati il normale orario di lavoro contrattualmente previsto, l'orario di lavoro concretamente: osservato nel corso del rapporto, l'articolazione settimanale; della prestazione lavorativa, le giornate e/o i periodi festivi nei quali la prestazione sarebbe stata svolta. I prospetti paga in atti attestano poi la corresponsione di emolumenti derivanti dallo svolgimento di lavoro festivo e la fruizione di ferie, onde sarebbe stato preciso onere della ricorrente - mese per mese - indicare le imprecisioni emergenti dai documenti rilasciati dal datore di lavoro ed alla stessa consegnati in costanza di rapporto.

Per ragioni analoghe non può essere neppure considerata l'ipotesi per la quale la ricorrente sarebbe stata sempre inquadrata (almeno dal 08.04.2003, data di formale assunzione) come commessa di 4° livello.

I prospetti paga in atti attestano l'inquadramento della lavoratrice come apprendista commessa (livello inizialmente 4A e poi 4B) dal 08.04.2003 a tutto il novembre 2004, per cui la richiesta avente ad oggetto il pagamento di somme calcolate sulla scorta del 4° livello implica - sia dal punto di vista logico che strettamente giuridico - la contestazione della validità del rapporto di apprendistato e la richiesta di accertamento di mansioni superiori rispetto a quelle di cui alla qualifica formalmente attribuita dal datore di lavoro. Sotto entrambi i profili nulla è stato detto, invero non conoscendosi nemmeno a quali mansioni in concreto la ricorrente sia stata adibita. La dicitura "commessa di 4° livello" corrisponde infatti ad un qualifica più che ad una mansione.

Quanto alla domanda avente ad oggetto l'accertamento della instaurazione del rapporto in data 04.03.2003 piuttosto che in data 08.04.2003 - anche questa non espressamente formulata ma costituente presupposto implicito del riconoscimento delle differenze retributive relative al suddetto periodo, le risultanze dell'istruttoria testimoniale non consentono di ritenere raggiunta una prova sufficientemente solida sul punto.

Alcuni dei testi hanno genericamente confermato le circostanze di cui ai punti nn. 1 e 2 del ricorso, ma trattasi di persone che hanno dichiarato di aver lavorato insieme alla ricorrente solo dopo la formale instaurazione del rapporto e che nulla hanno riferito circa le concrete modalità di attuazione del rapporto nel periodo dal 04.03.2003 al 08.04.2003. Dette modalità, invero, non sono state neanche descritte in ricorso (nel quale si deduce l'esistenza di un "mese di prova"), per cui non vi sarebbe in ogni caso la possibilità di ricondurre il rapporto eventualmente già instaurato il 04.03.2003 al paradigma della subordinazione.

La domanda è invece fondata sotto il profilo della dedotta percezione di una retribuzione mensile inferiore rispetto a quella indicata nei prospetti paga prodotti in allegato al ricorso introduttivo.

Il lavoratore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare l'esistenza del contratto o del diverso titolo fonte del credito azionato (nel caso di specie pacifica) e di allegare l'altrui inadempimento. Il datore di lavoro è onerato di provare di aver corrisposto la retribuzione.

I prospetti paga in atti recano la sottoscrizione della, lavoratrice solo "per ricevuta" e non per quietanza. La dicitura, in esame costituisce piena prova della consegna al lavoratore; del prospetto paga ma non dimostra univocamente la consegna, delle somme di danaro riportate nel documento.

In particolare, "L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della Legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti" (Cass. n. 1150/1994). Se in caso di rilascio di una vera e propria "quietanza" l'onere di dimostrare la non corrispondenza alla realtà di quanto documentato incombe sul lavoratore, "La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ." (Cass. n. 6267/1998).

Nel caso di specie, i prospetti paga non recano nessuna indicazione - oltre alla dicitura "firma per ricevuta" - tale da poter affermare che la volontà del lavoratore sia stata nel senso di rilasciare una dichiarazione confessoria in ordine al concreto ottenimento delle somme.

Guardando alle risultanze dell'istruttoria orale, la teste B.K., ex dipendente della ditta convenuta, ha riferito che l'azienda corrispondeva ai dipendenti importi inferiori a quelli riportati in busta paga; di non sapere quanto percepisse la ricorrente; che la sua busta paga (cioè della teste) era sempre superiore rispetto alle somme effettivamente corrisposte. La teste I.I., ex dipendente della ditta convenuta, ha confermato la circostanza di cui al punto n. 3 del ricorso (relativa appunto alla corresponsione di somme inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga). Pur non essendo stata in grado di dire quali somme venissero effettivamente versate alla ricorrente, ha tuttavia riferito di esserne a conoscenza per averlo appreso dalla ricorrente e perché il pagamento avveniva settimanalmente alla presenza di tutti. La teste V.A. ha riferito di essere a conoscenza della circostanza solo per averla appresa dalla ricorrente, la quale appunto si lamentava della situazione. La teste C.C. ha genericamente riferito che la ricorrente si lamentava perché lavorava per pochi soldi. I testi C.M., M.P., D.L.G., nulla hanno riferito sul punto. La teste L.C.A., dipendente della ditta convenuta, ha riferito che le somme indicate in busta paga corrispondevano a quelle effettivamente corrisposte.

Pure a tralasciare le dichiarazioni rilasciate dai testi V.e C. (perché relative a circostanze integralmente apprese de relato), oltre ovviamente a quelle rese dai testi C., M. e D.L. (che nulla hanno riferito sul punto), le dichiarazioni rese dai testi B. e Ia. sono indubbiamente confermate - specie quelle rilasciate dalla prima - della prospettazione attorea.

La dichiarazione resa dalla teste L.C. depone invece nel senso della conformità delle indicazioni contenute nei prospetti paga alla retribuzione concretamente erogata ai dipendenti.

Non può tuttavia non considerarsi, per un verso, che la teste L.C., a differenza dei testi B. e I., lavorava ancora alle dipendenze del convenuto al momento di rilascio delle dichiarazioni testimoniali ed in ragione di ciò potrebbe aver depresso in una condizione di minore serenità rispetto ai testi ex dipendenti; per altro verso, anche a ritenere che la questione resti dubbia - e tale in effetti

resta secondo il convincimento del Tribunale - le conseguenze della insufficiente dimostrazione circa l'effettiva erogazione delle somme indicate in busta paga restano a carico del convenuto, onerato della prova del pagamento (non di quella avente ad oggetto la consegna dei prospetti paga).

Per le ragioni che precedono, la domanda avente ad oggetto il pagamento della differenza tra quanto la ricorrente ha dedotto di aver percepito e quanto le è indiscutibilmente dovuto per essere stato indicato nei prospetti paga deve essere accolta.

Sul punto, l'espletata CTU ha quantificato il credito della ricorrente nella complessiva somma di Euro 16.510,57 netti, corrispondente ad Euro 23.286,43 al lordo. Il conteggio operato dal consulente, peraltro non contestato dalle parti, appare frutto di una precisa ed analitica valutazione della documentazione in atti, per cui può essere condiviso e posto a base della presente decisione (cfr. relazione di consulenza depositata dal dott. G.P. il 26.06.2013, in atti).

In definitiva, parte convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 16.510,57 netti (corrispondente ad Euro 23.286,43 al lordo) oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.

Le spese processuali si compensano nella misura di un mezzo in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda. La metà residua, liquidata in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, va posta a carico di parte convenuta secondo la regola della soccombenza.

Le spese di CTU, come già provvisoriamente liquidate con decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:

- condanna P.G., nella qualità di titolare della ditta P.T.T., a corrispondere a T.F. la somma di Euro 16.510,57 netti (corrispondente ad Euro 23.286,43 al lordo) a titolo di retribuzione non corrisposta alla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, aumentata di interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- compensa le spese processuali tra le parti nella misura di un mezzo e condanna P.G., nella qualità di titolare della ditta P.T.T., a corrispondere alla ricorrente la metà residua, liquidata detta metà in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di P.G., nella qualità di titolare della ditta P.T.T., le spese di CTU, come già provvisoriamente liquidate con decreto in atti.

Così deciso in Foggia il 3 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2014.